

## Deliberazione Copia del Consiglio Comunale

N.	4 del Reg.	}	OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TOSAP.
Data	14/2/96		

L'anno millenovecento novantasei, il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 18,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
CONFORTI CARMINE	X				
GUIDO MARIO	X				
CARTAGINESE GIOVANNI	X				
GRECO VINCENZO		X			
CAMPOSANI GIUSEPPE		X			
RUFFOLO GIOVANNI	X				
COVELLO LUIGI	X				
TOTERA GIORGIO	X				
CHIAPPETTA OTTAVIO	X				
MARIGLIANO ANTONIO		X			
CAPUTO CLARA	X				
CAIRA BENIAMINO	X				

Presenti N. .... 9 .....

Assenti N. .... 4 .....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il signor  
 CONFORTI CARMINE nella sua qualità di Sindaco  
 Assiste il Segretario Piscitelli dott. Maria G. — Vengono dal signor Presidente nominati  
 scrutatori i signori:  
 La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che con delibera di C.C. n. 40 del 10/10/94, regolarmente vistata dal Co.Re.Co; di Cosenza in data 9/11/94 al N. 10232, è stato approvato il Regolamento per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche , redatto in conformità del Decreto Legislativo n. 566/93;
- CHE con delibera sempre di C.C. n. 41 del 10/10/94, vistata dal Co.re.co. di Cosenza al N. 10231 In data 9/11/94 sono state approvate le tariffe della tassa Occupazione spazi ed aree PUBBLICHE;
- CHE le stesse sono state inviate al Ministero delle Finanze per la relativa omologazione in data 3/12/94;
- VISTA la nuova legge Finanziaria 1996, L.N. 549 del 28/12/95, che all'art.63 ultime comma recita testualmente:  
" I Comuni e le Province possono fissare nel Regolamento un ammontare comunque non superiore a Lire 20.000, al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi e aree pubbliche non dovuta";
- VISTA la proposta dell'Ufficio e precisamente del Responsabile che propone un minimo di Lire 12.000, sotto la quale la tassa non è dovuta;
- RITENUTO di poter accettare tale proposta;
- VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 che qui integralmente si riportano:  
Ufficio competente: Vista la Legge n. 549 del 28/12/95 (Legge Finanziaria 1996) art.63. Si propone la somma di Lire 12.000 sotto la quale la tassa temporanea e permanente non è dovuta, da inserire nel Regolamento TOSAP - Art. 7 Bis;  
Ragioniere Comunale: Favorevole;  
Segretario Comunale: Vista la Legge, si esprime parere favorevole, sotto il profilo della legittimità;
- VISTA la Legge n. 549/95;
- VISTO il Regolamento TOSAP vigente;
- CON VOTI UNANIMI,

D E L I B E R A

- 1) Di integrare il Regolamento TOSAP vigente in questo Comune con l'art. 7 Bis che recita:  
" Al di sotto di Lire 12.000, la tassa per l'occupazione permanente e temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche non è dovuta", così come previsto dalla Legge 549/95 (Legge Finanziaria 1996).=

*Copia*

Comune di MARANO MARCHESATO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera N. <u>40</u>	Adunanza del <u>10.10.94</u>	Oggetto: <b>REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA (ART. 40 D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507). APPROVAZIONE</b>
Codice Ente	Codice materia	Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo con elenco N. _____ in data _____ prot. N. _____

Adunanza \_\_\_\_\_ ordinaria di \_\_\_\_\_ convocazione - Seduta pubblica

L'anno millenovecentonovantquattro, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Conforti Carmine	si				
Chioppetto Ottavio	si				
Ruffolo Giovanni	si				
Totaro Giorgio	si				
Cartaginese Giovanni	si				
Caira Beniamino	si				
Caputo Clara	si				
Zicarelli Raffaele	si				
Covello Luigi		si			
Greco Vincenzo		si			
Camposano Giuseppe		si			
Guido Mario		si			
Marigliano Antonio		si			
<b>Totale</b>				<b>8</b>	<b>5</b>

REGIONE CALABRIA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
31.OTT.1994  
PROT N \_\_\_\_\_

Partecipa il Segretario comunale Sig. dott.ssa Piscitelli Maria Gabriella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi il Presidente Sig. Conforti Carmine

\_\_\_\_\_ dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

(1) Originale (oppure) Copia.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che in conformità a quanto dispone l'art. 40 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 i Comuni sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- che con il predetto regolamento i Comuni disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel capo II del D.Lgs. n. 507 e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni;
- che per la prima applicazione della nuova disciplina legislativa della tassa i Comuni devono deliberare il regolamento entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto le cui disposizioni hanno effetto, secondo quanto stabilisce l'art. 81, a decorrere dal 1° gennaio 1994;
- che il terzo comma dell'art. 42 stabilisce che la tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del decreto sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la Commissione edilizia;
- che pertanto il regolamento determina in quante categorie sono classificate le aree pubbliche del Comune e con successiva deliberazione consiliare in data odierna viene provveduto, in conformità e osservata la procedura prescritta dal terzo comma dell'art. 42, ad approvare l'elenco di classificazione delle strade;
- che il secondo comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce che i Comuni devono deliberare, unitamente al regolamento, le tariffe, che vengono pertanto approvate, in conformità alle disposizioni del predetto decreto, con successivo provvedimento del Consiglio comunale in data odierna, realizzando così l'unitarietà del contesto degli atti con i quali sempre in data odierna viene data coordinata attuazione alla nuova disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

RILEVATO che lo schema di regolamento risulta predisposto in conformità a quanto stabilito dal capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo modificato con il D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566:

CONSIDERATO che nella sua elaborazione è stato tenuto conto, nei limiti consentiti dalle predette disposizioni legislative, delle condizioni che caratterizzano le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in questo Comune che ha n. 2240 abitanti ed appartiene, pertanto, alla classe IV di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 507/1993:

VISTO l'art. 32, secondo comma, lettera a) e g) della legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTO l'art. 35, secondo comma della predetta legge n. 142/1990, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 25 marzo 1993, n. 81;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Funzionario Responsabile del servizio;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Ragioniere comunale;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo di legittimità, espresso dal Segretario comunale;

~~CON VOTI~~

xxx

VISTO che con delibera n. 158 del 3.5.94, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'elenco di classificazione delle strade comunali divise in due categorie e con delibera di G.M. n. 187 del 14.6.94, esecutiva ai sensi di legge, è stata integrata e modificata la delibera di cui sopra;

Visto che l'elenco delle strade è stato pubblicato per 15 giorni all'Albo nonché in altri luoghi in vista del paese;

Con voti unanimi, legalmente espressi;


Comune di MARANO MARONE S A T O

Provincia di COSENZA

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI

Si certifica che il presente avviso è stato  
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Co-  
mune per il periodo di n. <sup>30</sup>  
dal 27-10-94 al 27-11-94  
che contro di esso non sono state presen-  
tate opposizioni.  
Marano Mito, li 28-11-94

Il SEGRETARIO COMUNALE



## INDICE DEGLI ARTICOLI

<b>Art. 1</b> - <i>Contenuto del regolamento</i> . . . . .	Pag. 5
<b>Art. 2</b> - <i>Oggetto della tassa</i> . . . . .	" 5
<b>Art. 3</b> - <i>Soggetti attivi e passivi</i> . . . . .	" 5
<b>Art. 4</b> - <i>Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione</i> . . . . .	" 6
<b>Art. 5</b> - <i>Graduazione e determinazione della tassa</i> . . . . .	" 6
<b>Art. 6</b> - <i>Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni</i> . . . . .	" 7
<b>Art. 7</b> - <i>Tariffa</i> . . . . .	" 8
<b>Art. 8</b> - <i>Esenzioni</i> . . . . .	" 10
<b>Art. 9</b> - <i>Denuncia e versamento della tassa</i> . . . . .	" 10
<b>Art. 10</b> - <i>Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa</i> . . . . .	" 12
<b>Art. 11</b> - <i>Funzionario responsabile</i> . . . . .	" 13
<b>Art. 12</b> - <i>Sanzioni tributarie</i> . . . . .	" 13
<b>Art. 13</b> - <i>Sanzioni amministrative</i> . . . . .	" 14
<b>Art. 14</b> - <i>Rinvio</i> . . . . .	" 14
<b>Art. 15</b> - <i>Pubblicità</i> . . . . .	" 14
<b>Art. 16</b> - <i>Entrata in vigore</i> . . . . .	" 14

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

**Art. 1 - Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento reca la disciplina relativa all'occupazione spazi ed aree pubbliche comunali secondo i principi contenuti nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

**Art. 2 - Oggetto della tassa**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

~~4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del comune sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi <sup>(1)</sup>.~~

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

**Art. 3 - Soggetti attivi e passivi**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

(1) Per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

**Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

**Art. 5 - Graduazione e determinazione della tassa**

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 1, sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dalla giunta comunale, sentita la commissione edilizia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 1 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 metri quadrati.

4. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dall'art. 7 del presente regolamento. Le misure di cui al predetto articolo costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente <sup>Allo 20</sup> all'ultima categoria non può ~~essere, comunque, inferiore al 20 per cento~~ <sup>È ridotta del 80%</sup> di quella deliberata per la prima.

**Art. 6 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni**

1. Il procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche comunali consta delle seguenti fasi:

- a) istanza dei soggetti interessati;
- b) istruttoria del funzionario responsabile;
- c) rilascio della concessione o autorizzazione.

2. Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in gg. 30 decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

3. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'ufficio di .....  
Urban: ....., il cui dirigente ivi preposto assegna a sé o ad altro dipendente l'istruttoria del procedimento.

4. Sia l'unità organizzativa competente che il nominativo del funzionario responsabile sono comunicati al richiedente la concessione o l'autorizzazione e, a richiesta, a chiunque altro vi abbia interesse.

5. I provvedimenti di concessione e/o di autorizzazione sono rilasciati dal Sindaco .....

6. La domanda di concessione o di autorizzazione, in bollo, è rivolta al sindaco e deve indicare la località, la superficie da occupare, la durata, il motivo dell'occupazione e lo stralcio planimetrico dell'area interessata all'occupazione.

7. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, adotta ogni adempimento istruttorio che ritenga necessario ivi compreso l'acquisizione, se del caso, del parere della commissione edilizia; quindi rimette la pratica al Sindaco ..... per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione.

8. Le concessioni e le autorizzazioni di occupazione sono revocabili per ragioni di pubblico interesse salvo quelle riguardanti balconi, verande e simili. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione, esclusa qualsiasi altra indennità.

9. Le concessioni e le autorizzazioni possono essere sospese per ragioni di ordine pubblico o di viabilità pubblica, limitatamente al periodo di presenza della ragione impeditiva.

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

**Art. 7 - Tariffa**

1. La tariffa della tassa, per ciascuna tipologia di occupazione, è stabilita come segue a norma degli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 15-11-93, n. 507:

*La tassa è dovuta per ogni  
solare*

TIPOLOGIA	UNITÀ DI APPLICAZIONE	TARIFFA
<b>a) Occupazioni permanenti</b>		
Suolo (art. 44, c. 1, lett. a)	Per anno solare x m <sup>2</sup>	34000
Spazi soprastanti o sottostanti (art. 44, c. 1, lett. c)	Per anno solare x m <sup>2</sup>	/
Con tende fisse o retrattili (art. 44, c. 2)	Per anno solare x m <sup>2</sup>	23800
Passi carrabili con manufatti (art. 44, c. 3)	Per anno solare x m <sup>2</sup>	17000
Passi carrabili senza manufatti (art. 44, c. 8)	Per anno solare x m <sup>2</sup> con riduzione fino al 10%	30.600
Passi carrabili costruiti dal comune (art. 44, c. 6)	Per anno solare x m <sup>2</sup> fino a 9 m <sup>2</sup> :	34.000
	oltre 9 m <sup>2</sup> in ragione del 10%	37400
Passi carrabili costruiti dal comune e non utilizzati dai proprietari (art. 44, c. 9)	Per anno solare x m <sup>2</sup> con riduzione fino al 10%	30.600
	Per anno solare x m <sup>2</sup> con riduzione fino al 30%	/
Assolvimento definitivo tassa per passo carrabile (art. 44, c. 11)	Somma pari a 20 annualità del tributo	680.000
Autov. adibite a trasporto pubblico (art. 44, c. 12)	Superficie del posto assegnato	/

**b) Occupazioni temporanee:** *La tassa è dovuta in relazione alle occupazioni in base alle cui superfici sono dovute le seguenti tariffe:*

Suolo (art. 45, c. 2, lett. b)	<del>Per</del> occupazione x m <sup>2</sup>	2.000
Spazi soprastanti o sottostanti (art. 45, c. 2, lett. c)	<del>Per</del> occupazione x m <sup>2</sup>	1000
Con tende e simili (art. 45, c. 3)	<del>Per</del> occupazione x m <sup>2</sup>	1400
In occasione di fiere e festeggiamenti (art. 45, c. 4)	<del>Per</del> occupazione x m <sup>2</sup>	3000
Da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli (art. 45, c. 5)	<del>Per</del> occupazione x m <sup>2</sup>	1000
Spettacoli viaggianti (art. 45, c. 5)	<del>Per</del> occupazione x m <sup>2</sup>	400
Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo (art. 45, c. 5)	<del>Per</del> occupazione x m <sup>2</sup>	/
Parcheggi autovetture private (art. 45, c. 6)	<del>Per</del> occupazione x m <sup>2</sup>	2.600
Esercizi attività edilizia (art. 45, c. 6-bis)	<del>Per</del> occupazione x m <sup>2</sup>	1000

TIPOLOGIA	UNITÀ DI APPLICAZIONE	TARIFFA
Per manifestazioni politiche, culturali, sportive (art. 45, c. 7)	<del>occupazione</del> occupazione x m <sup>2</sup>	400
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o ricorrenti (art. 45, c. 8)	Per ore di occupazione x m <sup>2</sup>	1000

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

Per le occupazioni di durata non superiore a gg. 15 la tariffa è ridotta del 50%

**c) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo**

Con cavi, condutture e impianti (art. 47, c. 1)	Tassa forfettaria annuale	450.000
Innesti o allacci a impianti erogazione pubblici servizi (art. 47, c. 2-bis)	Tassa forfettaria annuale	50.000
Con seggiovie e funivie (art. 47, c. 3)	Tassa forfettaria annuale	—
Contributo per gallerie sotterranee (art. 47, c. 4)	Tassa forfettaria annuale	—
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo temporanee fino ad 1 km lineare e fino a 30 gg. (art. 47, c. 5, lett. a)	Tassa forfettaria annuale	30.000
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo temporanee superiori ad 1 km lineare e fino a 30 gg. (art. 47, c. 6)	Tassa forfettaria annuale	45.000
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo temporanee superiori ad 1 km lineare per gg. da 31 a 90 (art. 47, c. 6, n. 1)	Fino a 1 km lineare Tassa forfettaria annuale	39.000
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo temporanee superiori ad 1 km lineare per gg. da 91 a 180 (art. 47, c. 6, n. 2)	Fino a 1 km lineare oltre Tassa forfettaria annuale	58.500
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo temporanee superiori ad 1 km lineare per gg. da 181 in su (art. 47, c. 6, n. 3)	Fino a 1 km lineare oltre Tassa forfettaria annuale	67.500
		60.000
		90.000

**d) Occupazioni per distributori di carburanti**

		Centro abitato	Zona limitrofa	Sobborgni zone perf.	Frazioni
		Distributori con serbatoio non superiore a 3.000 litri (art. 48, c. 1)	Tassa annuale	76.000	60.000
Distributori con serbatoio superiore a 3.000 litri (art. 48, c. 3)	Per ogni 1.000 litri in più (o frazione)	+5%			
Distributori con serbatoi raccordati tra loro (art. 48, c. 4)	Tassa calcolata per il serbatoio minore maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri degli altri serbatoi (o frazioni)				
Distributori con più serbatoi autonomi (art. 48, c. 5)	Per ciascun serbatoio	Tassa autonoma per ciascun serbatoio			
Ulteriori spazi ed aree ecced. 4 m <sup>2</sup> (art. 48, c. 6)	Per anno solare x m <sup>2</sup>				

effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti, nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune (*in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune*), con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effet-

tuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI

**Art. 10 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa**

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dall'amministrazione comunale e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 9, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il

rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

#### **Art. 11 - Funzionario responsabile**

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

#### **Art. 12 - Sanzioni tributarie**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 8, comma 1, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

**Art. 13 - Sanzioni amministrative**

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell'art. 106 del T.U. del 1934 nella misura prevista dall'art. 113 della legge n. 689/81.

**Art. 14 - Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello statuto comunale.

**Art. 15 - Pubblicità**

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e distribuzione di congruo numero di copie del regolamento ai cittadini.

**Art. 16 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.



**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

## DELIBERA

- I. Di approvare il regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, composto di n. 16 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante;
- II. Di provvedere con successivi provvedimenti da adottarsi in questa seduta all'adozione della delibera relativa ~~all'elenco di classificazione degli spazi (art. 42, comma 2)~~ ed alle tariffe (art. 40, comma 1 e 3; art. 56, comma 2), assumendo, in un contesto unitario e coordinato, tutti gli atti necessari per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e dell'applicazione della relativa tassa.

DELIBERA

Il Presidente

PTO CONFORTI

Il Consigliere

PTO CHIAFFERIO

Il Segretario Comunale

PTO PISEITOLI

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 47, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 27 OTT. 1994 Reg. 664 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27 OTT. 1994 al [blank] in data 27 OTT. 1994 art n. 5436 - [blank] [blank] di Cosentino

Il Segretario Comunale

PTO PISEITOLI

Addì \_\_\_\_\_

Il Comitato Regionale di Controllo con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Il Segretario Comunale

Addì \_\_\_\_\_

Controdeduzioni del Comune n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, ricevute dal Comitato Regionale di Controllo il \_\_\_\_\_.

Il Segretario Comunale

Addì \_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data \_\_\_\_\_

- Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Il Comitato non ha riscontrato vizi di illegittimità come da comunicazione n. 10232 in data 9/11/94 per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 5° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Il Comitato riscontrando vizi di illegittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta del \_\_\_\_\_ atti n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Comunale

Addì 18/11/94

[Signature]

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (1).

Il Segretario comunale

Addì 27 OTT. 1994

[Signature]



(1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 53 legge 8-6-1990 n. 142)

PER LA REGOLARITA' TECNICA **UFFICIO** .....

Si esprime parere .....

Data ..... **Il Responsabile del Servizio** .....

PER LA REGOLARITA' CONTABILE **UFFICIO DI RAGIONERIA**

Si esprime parere .....

Data ..... **Il Responsabile del Servizio** .....

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 55 comma 5) .....

il relativo impegno di spesa, per complessive Lire ..... viene annotato  
sul Cap. .... Cod. .... del bilancio 19 .....

Data ..... **Il Responsabile del Servizio Finanziario** .....

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere .....

Data ..... **Il Segretario** .....

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

**Il Segretario** **IL SINDACO** **Il Consigliere Anziano**  
F.to PISCITELLI F.to CABANO ROATI F.to POLO

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Visto: **IL SINDACO** **Il Segretario**  
[Signature] [Signature] [Signature]  
dal 23/2/96 al 14/3/96

Della suesata deliberazione venne iniziata la pubblicazione il 28 FEB. 1996 e per quindici giorni consecutivi.  
Prot. n. 176 del 28 FEB. 1996  
Data 28 FEB. 1996

**Il Segretario**  
P.T.O. PISCITELLI

La presente deliberazione è stata inoltrata al CO.RE.CO in data 28 FEB. 1996  
prot. n. 1139  
**Il Segretario**  
P.T.O. PISCITELLI

La presente delibera è divenuta esecutiva:  
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;  
 a seguito inoltro al CO.RE.CO che non si è pronunciato nei venti giorni successivi alla ricezione in data .....

Data ..... **Il Segretario** .....

**APPROVAZIONE CO.RE.CO**  
Seduta del 13-13-96 n. 218  
**Il Segretario**